

## **Progetto pilota “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” da svolgere in collaborazione tra Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A.**

### **Premessa**

L' U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto emette oltre 6.000 certificati fitosanitari all'anno per l'esportazione di prodotti vegetali destinati a paesi terzi da parte di imprese private o cooperative regionali. Di questi una parte significativa riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi (oltre 4.000 certificati).

La normativa internazionale di settore prevede che per le principali specie per ogni spedizione debbano essere emessi due certificati: uno fitosanitario attestante l'assenza di organismi nocivi di quarantena rilasciato dagli ispettori dell'U.O.Fitosanitario e uno di conformità relativo alle norme di commercializzazione rilasciato da ispettori di Agecontrol S.p.A..

In pratica sulle medesime spedizioni intervengono gli ispettori dei due diversi enti con aggravio dei costi e degli oneri sia per la pubblica amministrazione che per le imprese coinvolte. In tali casi potrebbe essere evitata tale duplicazione intervenendo con un unico ispettore di Agecontrol S.p.A. che previa adeguata formazione effettui anche la certificazione fitosanitaria.

### **Finalità del progetto**

L'accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. è stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 per perseguire l'obiettivo comune di ridurre i costi della pubblica Amministrazione, il ripetersi non produttivo -o comunque realmente contenibile- di visite ispettive ed i correlati oneri a carico delle imprese che chiedono la certificazione di conformità e quella fitosanitaria, attraverso l'eliminazione della duplicazione delle attività di controllo sopra descritta.

Il presente Progetto pilota risponde al comune interesse di avviare una collaborazione tra i due soggetti firmatari per la più efficace attuazione dei controlli e delle altre attività istituzionali di rispettiva competenza, inserendosi nel quadro delle previsioni di collaborazione tra organismi diversi, tra l'altro, dalla nuova normativa fitosanitaria e da quella sui controlli ufficiali di cui al Reg. 2031/2016 e al Reg. 625/2017.

### **Descrizione delle attività**

In sintesi, le attività necessarie al rilascio di un certificato fitosanitario sono:

- ricevimento della domanda del certificato fitosanitario;
- analisi sommaria di definizione della tipologia di controllo da effettuare;
- assegnazione della verifica all'ispettore;
- verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;
- ispezione presso l'impresa;
- eventuale prelievo di campioni e successiva analisi presso i laboratori del U.O. Fitosanitario;
- rilascio della certificazione e comunicazione all'interessato.

L'attività amministrativa, lo svolgimento di tutta l'attività istruttoria, l'elaborazione e la stampa del certificato da consegnare all'interessato presuppone la formazione, l'addestramento iniziale ed in itinere degli Ispettori di Agecontrol, anche attraverso incontri periodici.

L'accordo presuppone che gli ispettori di AgeControl S.p.A. siano, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 19/2021, iscritti nell'elenco degli ispettori fitosanitari.

### **Oggetto della collaborazione**

L'oggetto della collaborazione è il rilascio del certificato fitosanitario, insieme a quello di conformità, da parte degli ispettori Age.Control S.p.A.

L' U.O. Fitosanitario svolge l'attività di supervisione, controllo e coordinamento e assegna giornalmente agli Ispettori Agecontrol le richieste di certificazione, sentito il relativo referente operativo territoriale. Le richieste ricevute entro le ore 13.00 vengono ordinariamente assegnate entro le ore 18.00.

Gli ispettori di Agecontrol S.p.A., previa istruttoria ed a meno di motivate eccezioni, rilasciano il certificato entro il giorno successivo all'assegnazione. Agecontrol è responsabile dell'effettuazione dei controlli in conformità alla normativa di settore ed a quelle dei paesi di destinazione, in relazione di ciascuna tipologia di prodotto oggetto di certificazione. Il Servizio fitosanitario presta l'assistenza tecnico-specialistica e l'aggiornamento continuo per la corretta esecuzione delle attività in parola.

In caso di necessità di analisi di laboratorio i campioni sono prelevati dagli ispettori Agecontrol e consegnati al laboratorio ufficiale del U.O. Fitosanitario ordinariamente entro le ore 16.00 del giorno successivo a quello dell'ispezione. Detti campioni sono analizzati dal laboratorio ufficiale dell'U.O. Fitosanitario a propria cura e spese e ne restituisce gli esiti agli ispettori Agecontrol nei tempi previsti dagli specifici protocolli analitici.

### **Durata e responsabili attività**

Il Progetto avrà validità dal 1.1.2023 al 31.12.2024.

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è il Direttore dell'U.O. Fitosanitario, per l'Agecontrol il Dirigente l'Avv. Diego Cusano.

### **Analisi e stima dei costi**

Da un'analisi storica dei certificati emessi nel corso degli anni emerge che l'U.O. Fitosanitario rilascia circa 4.000 certificati fitosanitari all'anno per i prodotti ortofrutticoli freschi destinati all'esportazione.

Al fine di stimare il costo di un certificato si è calcolato il tempo medio necessario per le attività da svolgere sia in ufficio, sia in loco: ne è emerso che per ogni certificato sia necessaria 1 ora e 15 minuti di lavoro, pari ad Euro 27,50, considerando il costo orario di un profilo corrispondente a quello di ispettore fitosanitario pari ad Euro 22,00 (comprensivo di costi diretti, indiretti e di missione).

Oltre al costo del lavoro vanno aggiunti costi generali per circa il 10% e di coordinamento per circa il 5%, stimabili in circa Euro 4,00. Il costo complessivo stimato di ciascun certificato è pari ad Euro 31,50, corrispondente a quello previsto dalla specifica tariffa fitosanitaria.

In considerazione del fatto che il tempo di 1 ora e 15 minuti costituisce una stima e che le attività oggetto dell'accordo di collaborazione possono dar luogo ad un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate, si ritiene che possano essere riconosciuti ad Agecontrol Euro 25,50 per ciascun certificato.

Nel periodo oggetto dell'accordo, in considerazione del proprio assetto organizzativo, Agecontrol S.p.A può impiegare i propri ispettori per il rilascio di massimo 3000 certificati fitosanitari per i prodotti ortofrutticoli freschi, in numero di massimo di 1500 per anno. Ne deriva una stima, per i 3000 certificati, di Euro 76.500,00 quale rimborso delle spese sostenute da Agecontrol per effettuare la certificazione fitosanitaria per conto della Regione Veneto. Detto rimborso è articolato in Euro 38.250,00 per il 2023 e Euro 38.250,00 per il 2024.

### Modalità di rimborso

Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti avviene a seguito di rendicontazione presentata da Agecontrol S.p.A. secondo lo schema di seguito indicato, corredata da idonea documentazione.

Modello di rendicontazione

| Data | Nome e cognome | Ore prestate | Costo orario | Totale costo del personale | Costi sostenuti per la missione | Costo totale | Numero certificati |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
|      |                |              |              |                            |                                 |              |                    |
|      |                |              |              |                            |                                 |              |                    |
|      |                |              |              |                            |                                 |              |                    |

I costi del personale impiegato esclusivamente o in parte nello svolgimento delle attività, indipendentemente dall'inquadramento, comprendono il compenso, gli oneri, il TFR e altri costi obbligatori previsti dal CCNL o dalla normativa di riferimento. L'IRAP non è un costo ammissibile.

Poiché il calcolo è effettuato sulla stima del tempo necessario per il rilascio di ciascun certificato occorre tenere conto degli elementi variabili che incidono su tale stima, determinati dalla stagionalità dei prodotti; è quindi possibile che il tempo necessario per il rilascio di un certificato sia maggiore di quello stimato, soprattutto per i prodotti autunno-vernini.

Poiché l'elemento tempo è variabile, tenuto conto nella esperienza maturata negli anni, si ritiene di fissare in 8 ore il tempo massimo di rilascio di ciascun certificato e in 1 ora per attività amministrative, fermo restando che nel periodo considerato, per ottenere la totalità dei rimborsi programmati, deve essere comunque completato il numero minimo di 1400 certificati rilasciati (ripartiti per anno come sopra).

Nel caso in cui in sede di rendicontazione finale risulti un numero di certificati inferiore a 1400 si procederà ad una riduzione proporzionale di quanto rimborsabile.

per la Regione Veneto  
Il Responsabile del UO Fitosanitario  
(firmato digitalmente)

per AGECONTROL S.P.A.  
Amministratore unico  
(firmato digitalmente)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PILOTA  
“SEMPLIFICAZIONE CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA IN ESPORTAZIONE”**

**tra**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da Zanini Giovanni, nato a Verona, il 31/03/1960, in qualità di Direttore dell’ U.O. Fitosanitario

**e**

Agecontrol S.p.A con sede in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni, n.30h (codice fiscale 07233190581) rappresentato da Fuselli Fabio, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- Con Delibera della Giunta regionale n.1648 del 19/12/2022 (Allegato A) è stato approvato il Progetto pilota “Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione” che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:
  - ricevimento della domanda del certificato fitosanitario;
  - analisi sommaria di definizione della tipologia di controllo da effettuare;
  - assegnazione della verifica all’ispettore;
  - verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;
  - ispezione presso l’impresa;
  - eventuale prelievo di campioni e successiva analisi presso i laboratori del U.O. Fitosanitario;
  - rilascio della certificazione e comunicazione all’interessato;
- ai sensi dell’art 6 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19 tra i compiti dei Servizi fitosanitari regionali rientrano tra gli altri:
  - l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi;
  - l’aggiornamento degli Ispettori Fitosanitari.
- il Reg. UE 2017/625, relativo anche ai controlli fitosanitari, prevede all’art. 29 e seguenti che le autorità competenti (Servizi fitosanitari regionali) possano delegare i controlli ufficiali previsti da detto Regolamento;
- tali compiti possono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, da qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse;

- Agecontrol S.p.A., istituita con D.L. n.701 del 27/10/1986, convertito con modificazioni dalla legge n.898 del 23/12/1986, è l'Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie, della quale AGEA è socio unico;
- ai sensi dell'art.4 del Decreto MIPAAF del 3.8.2011 n.5462 sono affidate all' Agecontrol S.p.A. le verifiche di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, tra i quali quelli in esportazione verso Paesi terzi previste dal Reg. 543/2011 del 7/06/2011;
- allo stato attuale, le partite di prodotti ortofrutticoli in esportazione sono sottoposte a verifiche di conformità e a verifiche fitosanitarie effettuate da funzionari dei due diversi Enti, rispettivamente di Agecontrol S.p.A. e del Servizio Fitosanitario, che intervengono distintamente sulla medesima impresa, sulla medesima spedizione e nei medesimi luoghi;
- tale attività incide sulla economicità dell'agire della Pubblica Amministrazione e determina necessariamente, per l'operatore, un ulteriore onere per le operazioni di esportazione;
- in ragione dei principi di buona amministrazione, economicità, semplificazione dei procedimenti nei confronti degli operatori economici, è interesse reciproco concludere un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'effettuazione di controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi si conclude con il rilascio del relativo certificato e che tale attività, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 19, deve essere svolta da ispettori fitosanitari iscritti nell'apposito registro tenuto dal Servizio fitosanitario centrale;
- gli ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale;

## **CONSIDERATO CHE**

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A. sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

La collaborazione tra la Regione e Agecontrol S.p.A nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE**

Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante del presente Accordo.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Regione del Veneto e Agecontrol S.p.A attivano una collaborazione per lo svolgimento del Progetto pilota "Semplificazione certificazione fitosanitaria in esportazione" come descritto nell'allegato A della DGR n.1648 del 19/12/2022 per l'attività di ispezione e rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli freschi tramite i funzionari di Agecontrol S.p.A, con qualifica di ispettore fitosanitario, sotto le direttive e la vigilanza tecnica dell'U.O Fitosanitario della

Regione Veneto.

La collaborazione istituzionale ha ad oggetto le seguenti attività:  
ricevimento della domanda di certificazione fitosanitaria in esportazione;  
analisi sommaria per definire la tipologia di controllo da effettuare;  
assegnazione all'ispettore;  
verifica della documentazione amministrativa allegata alla richiesta;  
ispezione presso l'impresa;  
eventuale prelievo di campioni;  
eventuale analisi presso i laboratori del Servizio fitosanitario;  
rilascio della certificazione e comunicazione all'interessato.

### **ART. 3 – ATTIVITA' E IMPEGNI RECIPROCI**

La Regione si impegna:

- a) a fornire ai funzionari di Agecontrol S.p.A , incaricati di svolgere i controlli fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli freschi in esportazione verso Paesi terzi, l'assistenza tecnicospécialistica per la corretta esecuzione dei compiti affidati;
- b) ad esercitare un ruolo di supervisione circa le attività di controllo fitosanitario in parola;
- c) a fornire adeguata formazione, aggiornamento e addestramento ai funzionari di Agecontrol S.p.A incaricati di svolgere i controlli fitosanitari di cui sopra;
- d) a mettere a disposizione, previo accredito dei medesimi funzionari, l'applicativo on line "Certificato" necessario per gestire i controlli fitosanitari in parola.

Agecontrol S.p.A si impegna:

- a) ad eseguire nel territorio della Regione , limitatamente ai prodotti ortofrutticoli in esportazione verso Paesi terzi, i controlli fitosanitari e il rilascio del relativo certificato tramite propri funzionari con qualifica di "Ispettore fitosanitario", secondo le modalità stabilite dall'Uo Fitosanitario, ivi compreso il preventivo riscontro del versamento della tariffa fitosanitaria prevista dalle norme vigenti;
- b) a coordinare la propria attività con quella svolta dall'UO Fitosanitario e in particolare a comunicare alla predetta l'eventuale rinvenimento di organismi nocivi indicando, oltre al centro di spedizione, il tipo e l'origine della merce infestata o infetta.

### **ART. 4 – TEMPI E ATTIVITA' DA ESEGUIRE**

Agecontrol S.p.A si impegna ad eseguire entro il 31 dicembre 2024 il numero massimo di 3000 certificati rilasciati (di cui 1500 nel 2023 e 1500 nel 2024).

### **ART. 5 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'**

Il Responsabile delle attività per la Regione è il Direttore dell'U.O. Fitosanitario.

Il Responsabile delle attività per Agecontrol S.p.A è l'Avv. Diego Cusano.

## **ART. 6 – DURATA**

Il presente Accordo è valido dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Alla stipula si provvederà ai sensi del comma 2 bis dell'art.15 della Legge n. 241/1990, il quale prevede l'utilizzo, della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

## **ART. 7 – RIMBORSO SPESE**

La Regione riconosce ad Agecontrol S.p.A. l'importo massimo complessivo di euro 76.500,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, come determinato nell'analisi economica contenuta nel progetto di collaborazione, secondo le seguenti modalità:

Euro 38.250,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2023;

Euro 38.250,00 massimo per le attività svolte entro il 31 dicembre 2024

Fermo restando l'obbligo di documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, qualora sia rilasciato un numero di certificati inferiore a quelli previsti all'art.4, il rimborso è determinato applicando al numero di certificati complessivamente rilasciati il costo unitario effettivamente sostenuto, fino a un massimo di Euro 25,50.

Resteranno a carico di Agecontrol S.p.A tutti gli ulteriori oneri relativi alla disponibilità di risorse umane, strutture e strumenti che costituiscono la compartecipazione alle attività previste.

## **ART. 8 – RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento avviene in due soluzioni a seguito della presentazione dei rendiconti intermedi e finale, contenente il numero degli ispettori impiegati, il numero di ore prestate, il costo orario medio sostenuto, le spese di missione sostenute, il costo totale e il numero di certificati rilasciati, come da Progetto allegato.

Al fine di procedere al pagamento dei rimborsi di cui all'articolo precedente, AGE.CONTROL S.P.A. predispose, secondo lo schema fornito dal Servizio fitosanitario:

un rendiconto intermedio – da presentare entro il 31 gennaio 2024, per le attività svolte entro il 31 dicembre 2023;

un rendiconto finale – da presentare entro il 31 gennaio 2025, per le attività svolte entro il 31 dicembre 2024;

La Regione si impegna a liquidare ad Agecontrol S.p.A il rimborso, determinato secondo le modalità previste dall'art.7, a seguito della verifica dell'attività svolta, dei rendiconti presentati entro 3 mesi dalla loro presentazione.

## **ART. 9 - UTILIZZO DEI RISULTATI**

Agecontrol S.p.A non può utilizzare le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, senza preventiva autorizzazione della Regione.

## **ART. 10 - RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).



### **ART. 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

### **ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n.104/2010.

### **ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.131/1986, con costi a carico della parte che ne richieda la registrazione.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula dell'Accordo sono a carico di Agecontrol S.p.A

per la Regione Veneto  
Il Responsabile del UO Fitosanitario  
(firmato digitalmente)

per AGECONTROL S.P.A.  
Amministratore unico  
(firmato digitalmente)